

**STATUTO DELLA SOCIETA' "BARLETTA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A."**  
**anche detta in sigla "BAR.S.A. S.p.A."**

**TITOLO I**

**Costituzione - denominazione - sede - oggetto – durata**

**Articolo 1**

E' costituita una società per azioni, a capitale totalmente pubblico, nella modalità in house denominata "BARLETTA SERVIZI AMBIENTALI S.p.A.", anche detta, in forma abbreviata, "BAR.S.A. S.p.A."

**Articolo 2**

La società ha sede nel Comune di Barletta (BT).

L'Assemblea può dare mandato all'Organo amministrativo di istituire e sopprimere sedi secondarie sia in Italia sia all'estero.

**Articolo 3**

La società, ad esclusivo e totale capitale pubblico, è finalizzata prevalentemente, e compatibilmente con le direttive e le norme tempo per tempo vigenti, alla gestione dei servizi di interesse generale e/o di interesse economico generale, ivi compresi i servizi strumentali, sotto elencati, dei soggetti pubblici soci.

La società svolge i compiti a essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci, per oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato.

L'oggetto sociale è caratterizzato prevalentemente dai seguenti servizi:

1. gestione dei servizi per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani, comunque classificati, e dei rifiuti assimilati;
2. gestione dei servizi per la raccolta differenziata, il trasporto e la definitiva collocazione di materiali putrescibili e di materiali recuperabili quali vetro, carta e cartoni, batterie al piombo, compresa la gestione di isole ecologiche;
3. gestione di servizi per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti speciali comunque classificati, pericolosi e non pericolosi, prodotti da terzi, compresi quelli derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali e da produzioni agricole;
4. gestione di ogni servizio connesso direttamente o indirettamente, o comunque interrelato, con la gestione dell'ambiente, compreso il trattamento dei rifiuti che la normativa tempo per tempo vigente affida agli enti locali, o che comunque consente ad essi di esercitare;
5. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici soci, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
6. progettazione, realizzazione di un'opera pubblica sulla base, di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 50/2016;
7. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionale ai servizi medesimi;
8. erogazione di ogni servizio concernente l'igiene e la salubrità pubblica, compresi i trattamenti di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, i trattamenti antiparassitari del verde, gli interventi di risanamento su discariche abusive insistenti su aree pubbliche e private, la raccolta di siringhe e la rimozione di rifiuti tossici e nocivi abbandonati, lo smaltimento delle carni infette;
9. spazzamento, pulizia, lavaggio, diserbo di strade, piazze ed aree comunali, compreso l'espurgo, la pulizia e la manutenzione delle caditoie;

10. gestione di servizi e funzioni inerenti la realizzazione di opere pubbliche, comprese la funzione di stazione appaltante e di progettazione;
11. gestione, manutenzione ordinaria, pulizia e custodia/vigilanza del patrimonio pubblico, intendendo per tale tutto ciò che è di proprietà dell'ente pubblico socio la cui gestione rientra nelle proprie funzioni e competenze. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- immobili, strutture e impianti comunali di proprietà e/o in uso per finalità istituzionali e relative pertinenze;
  - impianti tecnologici, quali distribuzione energia elettrica, compresi gli impianti di illuminazione pubblica, gas ed acqua, reti telefoniche e trasmissione dati ad uso pubblico, impianti elettronici in genere (antenne, rilevatori incendi, antintrusione, ecc.), impianti di riscaldamento e climatizzazione, impianti idrici, compreso l'antincendio, impianti di sollevamento persone e/o cose (ascensori, montacarichi, scale mobili e simili);
  - parchi, verde pubblico, mercati, cimiteri e pertinenti aree verdi;
  - strade, piazze, aree pedonali, percorsi ciclabili, arredo urbano, segnaletica verticale e orizzontale, impianti semaforici, aree di sosta e strutture di parcheggio, anche a pagamento, spiagge;
12. servizi per l'individuazione, neutralizzazione e rimozione dell'amianto;
13. servizi di riordino e gestione degli archivi cartacei e informatici;
14. servizi di supporto a manifestazioni culturali, di spettacolo e di interesse turistico;
15. servizi di manutenzione meccanica e motoristica dei mezzi di proprietà dei soggetti pubblici soci;
16. servizi connessi all'attività di controllo e verifica degli impianti termici previsti dalla Legge n. 10/1991 e della normativa vigente;
17. gestione o supporto alla gestione dei tributi minori locali [Art. 4 co. 2 lett. d)].
18. lavori di demolizione connessi e funzionali all'attività di controllo e verifica delle opere abusive di cui all'art. 41 D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.;

Per le attività di cui all'oggetto sociale il rischio è a totale carico della società e non grava sulle amministrazioni dei soci.

I servizi della società possono essere organizzati ed erogati all'interno di ambiti territoriali variamente definiti ed individuati dalla legislazione comunitaria e/o nazionale e/o regionale tempo per tempo vigente, al fine di consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio.

La società, al fine di soddisfare gli interessi e le esigenze della collettività, potrà partecipare a procedure, conformi ai principi dell'UE e alle vigenti norme statali settoriali, aperte e trasparenti, volte a garantire un effettivo sviluppo della concorrenza nella salvaguardia del diritto di accesso universale ai servizi pubblici e dei diritti degli utenti.

La Società potrà esercitare per soggetti diversi dai soci – ove consentito dalla normativa, anche comunitaria, pro-tempore vigente – oltre la suddetta attività, qualsiasi attività affine, connessa, ausiliaria, strumentale, accessoria o complementare, rispetto alle attività istituzionali innanzi elencate, entro e non oltre i limiti di cui all'art. 16, comma 3 del D.Lgs. 175/2016.

La Società potrà promuovere la costituzione o costituire di propria iniziativa altre imprese, società, consorzi o enti in genere aventi ad oggetto attività affini, connesse, ausiliarie, strumentali, accessorie o complementari a quelle rientranti nel proprio oggetto, ovvero assumere in tali imprese, società, consorzi o enti in genere interessenze o partecipazioni, nei limiti previsti all'art. 2361 del Codice Civile, purché ciò sia strumentale al perseguimento del proprio oggetto sociale e, previo apposito atto deliberativo consiliare, analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, che evidenzia, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, dando altresì conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

La Società potrà altresì compiere tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario utili od opportune per l'esercizio dell'oggetto sociale ed il raggiungimento degli scopi sociali, compreso il rilascio di garanzie, tipiche o atipiche, anche a favore di terzi, se nell'interesse sociale.

La Società potrà ottenere finanziamenti pubblici oltre che finanziamenti fruttiferi o infruttiferi dai propri soci, nei limiti e con le forme consentite dalle leggi e nella piena osservanza della delibera del C.I.C.R del 30 marzo 1994 e di quelle successive.

La Società non potrà in alcun caso svolgere attività riservate alle banche o ad altri intermediari autorizzati ai sensi delle leggi in materia bancaria, creditizia e finanziaria.

La società svolge la sua attività e, in generale, opera nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi strategici individuati dagli enti-soci mediante strumenti di controllo analogo (effettivo potere di indirizzo, direzione e supervisione delle attività poste in essere dalla società) e controlli ulteriori e più pregnanti rispetto a quelli previsti dal diritto comune in capo ai soci.

La sua remunerazione per i servizi affidati dai soci avviene tramite tecniche di quantificazione, sempre e comunque nel rispetto delle soglie fissate dal legislatore per gli acquisti di beni e servizi (MEPA, CONSIP, ecc.), che dovranno risultare da apposito contratto di servizio.

La società in house, sottoposta a controllo analogo, riceve affidamenti diretti di contratti pubblici da parte dell'Amministrazione.

Oltre l'ottanta per cento del suo fatturato è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidato dall'ente pubblico e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

#### **Articolo 4**

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100.

La Società potrà sciogliersi anche anticipatamente a seguito di deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci per il verificarsi di una delle cause previste dall'art. 2484 del Codice Civile.

## **TITOLO II**

### **Capitale - azioni – obbligazioni**

#### **Articolo 5**

Il capitale sociale è di Euro 1.366.200,00 (unmilionetrecentosessantaseimiladuecento virgola zero zero), suddiviso in 414.000 (quattrocentoquattordicimila) azioni da Euro 3,30 (tre virgola trenta) ciascuna.

I conferimenti, ad esclusione di quelli effettuati all'atto della costituzione della Società, possono essere composti, ai sensi dell'art. 2342 del Codice Civile, da beni in natura o da crediti.

L'Assemblea straordinaria, anche ai sensi dell'art.5 del R.D. 29 marzo 1942, n.239, può deliberare che i titoli azionari non siano materialmente emessi e che pertanto lo stato di socio possa risultare unicamente dai libri sociali.

Qualora ricorrano le condizioni di legge, possono essere emesse azioni speciali ed in particolare azioni di risparmio, azioni privilegiate, azioni privilegiate a voto limitato, anche destinate ai portatori di obbligazioni convertibili.

#### **Articolo 6**

Le azioni sono nominative.

Nel caso in cui la società proceda ad emettere azioni di risparmio, queste potranno essere al portatore o rese al portatore, a scelta ed a spese dell'azionista.

Ogni azione dà diritto ad un voto nei termini previsti dallo specifico regime giuridico, ed è indivisibile.

### **Articolo 7**

Il domicilio dei soci, per ogni loro rapporto con la società, si intende a tutti gli effetti di legge quello risultante dal libro dei soci.

### **Articolo 8**

Le azioni possono essere detenute solo da soggetti pubblici.

Non è consentita l'alienazione, ad alcun titolo, di azioni a favore di soggetti privati, pena la sua inefficacia.

### **Articolo 9**

Le azioni non sono alienabili a terzi senza il preventivo gradimento dell'assemblea ordinaria.

Sono inefficaci nei confronti della società tutti i trasferimenti di azioni per atto tra vivi perfezionati senza il succitato preventivo gradimento.

Il socio che intenda alienare le proprie azioni deve darne comunicazione all'Organo amministrativo mediante lettera raccomandata con accettazione di ritorno, indicando la quantità di azioni che intende trasferire, il nominativo dell'acquirente e tutte le informazioni relative a quest'ultimo utili per valutarne il gradimento ai fini della partecipazione alla compagine societaria.

Entro 20 (venti) giorni dalla avvenuta comunicazione del socio, l'Organo amministrativo dovrà convocare, entro i 30 (trenta) giorni successivi, l'assemblea ordinaria chiamata a manifestare il proprio gradimento.

Trascorso inutilmente il suddetto complessivo termine di 50 (cinquanta) giorni, il gradimento si intende rifiutato.

Ai sensi dell'art. 2355-bis del Codice civile, qualora l'assemblea ordinaria neghi il proprio gradimento o qualora decorra infruttuosamente il succitato complessivo termine di 50 (cinquanta) giorni senza che vi sia stata alcuna manifestazione di volontà da parte della stessa assemblea ordinaria, spetta al socio che intende cedere le proprie partecipazioni il diritto di recesso.

Il gradimento è in ogni caso negato:

- a soggetti che esercitino attività concorrenziali con quelle della società;
- a soggetti che non si impegnino irrevocabilmente a conferire alla società la titolarità di almeno uno dei servizi pubblici locali di interesse generale e/o di interesse economico generale.

L'elenco di cui sopra ha valore esemplificativo.

Il gradimento previsto al presente articolo deve essere espresso anche in caso:

- di trasferimento di azioni a titolo gratuito o comunque senza corrispettivo;
- di permuta o di altre operazioni comunque denominate di disposizione delle azioni che trasferiscano il diritto di voto;
- di trasferimento di azioni nell'ambito della cessione di complessi di beni, di azienda o di ramo di azienda;
- di operazioni di conferimento delle azioni;
- di cessione o comunque trasferimento del diritto di opzione di cui all'art. 2441 del Codice Civile.

La clausola di gradimento non si applica qualora il trasferimento della proprietà delle azioni o le operazioni elencate al comma precedente siano disposte per ottemperare a disposizioni pubblicistiche di legge incidenti sul soggetto pubblico azionista.

### **Articolo 10**

Ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile, hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;

- d) la revoca dello stato di liquidazione;
  - e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal comma 2 dell'art.2437, ovvero dallo statuto;
  - f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
  - g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.
- Il diritto di recesso deve essere esercitato nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dall'art.2437-bis codice civile; i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono disciplinati dagli artt.2437-ter e 2437-quater codice civile.

#### **Articolo 11**

La società può emettere titoli obbligazionari, nominativi o al portatore, nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

### **TITOLO III Assemblea dei soci**

#### **Articolo 12**

L'Assemblea è convocata, in seduta ordinaria o straordinaria, dall'Organo amministrativo, di propria iniziativa o su richiesta di soci che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale.

In osservanza all'art. 2367, comma 3, del Codice Civile la convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

La convocazione dell'Assemblea può essere redatta su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedita con la posta elettronica certificata che garantisce la prova dell'avvenuto ricevimento, da far pervenire almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea.

L'avviso deve indicare il giorno, l'ora, la sede dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché il giorno, l'ora ed il luogo per l'adunanza di seconda convocazione, da tenersi qualora la prima andasse deserta.

La comunicazione inviata al domicilio del socio può essere accompagnata da una sintetica esposizione del contenuto dei provvedimenti che l'Organo amministrativo intende sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il luogo di convocazione dell'Assemblea è di norma la sede della Società.

A fronte di motivate ragioni, l'Organo amministrativo può eccezionalmente convocare l'Assemblea in un luogo diverso dalla sede sociale. Se la località di convocazione dell'Assemblea si trova al di fuori del Comune di Barletta, può essere stabilita una indennità ai partecipanti a fronte delle spese che essi debbono sostenere per partecipare all'adunanza.

In ogni caso il luogo di convocazione dell'Assemblea non può essere al di fuori del territorio della Regione Puglia.

L'Assemblea si reputa regolarmente costituita anche in caso di mancato rispetto delle previste formalità nell'ipotesi di cui all'art.2366, comma 4 e 5, del Codice Civile.

#### **Articolo 13**

Fatto salvo quanto stabilito al precedente articolo 5, comma 3, possono intervenire alle adunanze i soci che almeno cinque giorni prima della data stabilita abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

Gli azionisti possono farsi rappresentare nelle adunanze dell'Assemblea con le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge.

In base a quanto previsto dall'art. 2370, comma 4, del Codice Civile, l'Assemblea può essere tenuta con interventi dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

Il diritto di voto nell'assemblea ordinaria potrà anche essere espresso mediante posta elettronica certificata, purché inviata con procedure tali da garantire la prova del ricevimento del messaggio da parte della società e da assicurare l'imputazione del voto al soggetto legittimato, salvo verifica, da parte degli organi sociali, sull'effettiva provenienza dal soggetto cui l'esercizio del relativo diritto è attribuito.

#### **Articolo 14**

L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio;
2. nomina e revoca gli Amministratori, il suo Presidente nel caso di Consiglio di Amministrazione, i Sindaci, il Presidente del Collegio Sindacale e il revisore contabile,(art. 3 comma 2 D.lgs. 175/2016) il soggetto al quale è demandato il controllo contabile, determinandone contemporaneamente i compensi;
3. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci e del revisore contabile;
4. approva i progetti industriali, le linee strategiche ed ogni altro elemento pianificatorio afferente la programmazione, l'organizzazione e la gestione della Società;
5. delibera sull'acquisizione e sulla cessione di partecipazioni in altre imprese o enti di qualsiasi tipo e sotto qualunque forma;
6. delibera su altri oggetti sottoposti al suo esame dall'Organo amministrativo, ed in particolare esprime preventivamente pareri sull'assunzione di nuove attività o servizi, o sulla dismissione di attività o servizi già esercitati, ferme restando le proprie competenze in caso di modificazione dell'attività dell'oggetto sociale;
7. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
8. delibera sulla prestazione di garanzie e sull'accensione di debiti finanziari di importo superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00) per singolo atto;
9. delibera sulla definizione e sull'avvio di politiche di alienazione a qualsiasi titolo di beni immobili e la costituzione di garanzie ipotecarie;
10. delibera sull'acquisto o sulla cessione di aziende o di rami di azienda;
11. Gli atti di indirizzo con i quali le amministrazioni pubbliche socie fissano con propri provvedimenti obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, devono essere approvate in assemblea dei soci.
12. delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge o dal presente statuto.

L'Assemblea determina inoltre il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art. 16.

L'Assemblea approva gli indirizzi ai quali l'Organo amministrativo deve attenersi nel delegare all'occorrenza, in tutto o in parte, le proprie attribuzioni o nel conferire procure speciali ai sensi del successivo art.17.

L'Assemblea può altresì essere chiamata dall'Organo amministrativo ad esprimere pareri su partecipazioni in altre società, su rilevanti spese che impegnino la Società per più esercizi, su acquisti ed alienazioni immobiliari e di impianti.

Ai sensi dell'art. 2365, comma 1, del Codice Civile, l'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

## **Articolo 15**

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal sostituto del Presidente. In caso di loro assenza o impedimento, l'Assemblea si dota di un proprio presidente per l'adunanza nei termini previsti dall'art. 2371 del Codice Civile.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il verbale delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto sulla base di quanto previsto all'art. 2375, comma 3, del Codice Civile.

Nello svolgimento delle funzioni indicate sopra, il Presidente è affiancato da un segretario designato dagli intervenuti.

Lo stesso Presidente nomina, ove lo ritenga opportuno, due o più scrutatori, scegliendoli tra gli intervenuti in Assemblea.

Nei casi prescritti dalla legge, o quando è ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale dell'adunanza è redatto da un notaio designato dallo stesso Presidente, nel qual caso non è prevista la nomina del segretario.

Al fine dell'impiego per gli usi previsti dalla legge, le copie e gli estratti delle deliberazioni assembleari rilasciati ai soci o a chi ne abbia comunque diritto debbono recare la certificazione di conformità all'originale apposta in ottemperanza alle norme vigenti.

Per quanto non previsto dallo Statuto in merito al funzionamento dell'Assemblea, vale quanto stabilito in materia dal regolamento dei lavori assembleari di cui all'art.14, qualora approvato, nonché dal codice civile e dalle altre norme legislative.

## **TITOLO IV Amministrazione**

## **Articolo 16**

L'organo amministrativo della società è costituito, di norma, da un Amministratore unico.

Per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa stabilite dalla normativa tempo per tempo vigente, l'assemblea della società può comunque disporre che la stessa sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, anche nel rispetto della parità di accesso. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120.

Gli Amministratori sono scelti dall'Assemblea fra individui che abbiano una speciale competenza tecnica o amministrativa, acquisita per esperienze professionali maturate, per studi compiuti o per funzioni ricoperte presso enti o aziende, pubblici o privati, e posseggano i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge.

Fermo quanto innanzi previsto, gli amministratori dovranno essere scelti nel rispetto delle disposizioni legislative, tempo per tempo vigenti, avuto riguardo alle caratteristiche della società.

Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Si applicano agli stessi le norme sulle incompatibilità e inconfiribilità tempo per tempo vigenti.

Fatto salvo quanto previsto dall'atto costitutivo, gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili per un solo mandato.

In caso di nomina - quale organo amministrativo - del Consiglio di amministrazione:

- qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori si provvede alla loro sostituzione in conformità a quanto previsto dal codice civile, ed in particolare all'art. 2386;

- qualora, invece, nel corso dell'esercizio, venga a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza degli Amministratori in carica, si intendono decaduti anche tutti gli altri e, conseguentemente, cessato l'intero Consiglio di Amministrazione deve, quindi, convocarsi d'urgenza l'assemblea per le nuove nomine ai sensi dell'art. 2386, comma 5, del Codice Civile.

E' prevista l'attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea. E' esclusa la carica di vicepresidente, è invece previsto che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza compensi aggiuntivi.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

### **Articolo 17**

L'Organo amministrativo, sia quello monocratico che quello collegiale, è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società che di volta in volta l'assemblea delibera di attribuirgli, potendo compiere, nell'ambito dei detti poteri assegnatigli, tutti gli atti che ritenga necessari od opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, ad esclusione di quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dallo statuto.

Nella determinazione dei poteri spettanti all'Organo amministrativo, i soci dovranno, con apposita delibera assembleare, approvare i progetti industriali, le linee strategiche ed ogni altro elemento pianificatorio finalizzato a programmare la gestione della società in un orizzonte temporale di lungo termine.

In ogni caso l'Organo amministrativo dovrà sottoporre ad autorizzazione dell'assemblea almeno le seguenti decisioni:

- operazioni straordinarie d'azienda (fusioni, trasformazioni, scorpori e conferimenti di aziende o rami di aziende, piani strategico-industriali, piani d'investimento);
- stipula di contratti traslativi (di acquisto e di alienazione) della proprietà o costitutivi di diritti reali di godimento su beni aziendali strumentali, se superiori al 10% (dieci per cento) del capitale sociale, tenuto conto, comunque, di quanto previsto nel Regolamento sul controllo analogo;
- approvazione e revisione dei budget annuali.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2381, commi da 3 a 6 del Codice Civile.

L'Organo amministrativo può, nell'ambito dei suoi poteri, conferire procure speciali, anche a dipendenti o a terzi, previa comunicazione al socio pubblico.

L'Organo di Amministrazione non può in ogni caso delegare:

1. le attribuzioni ed i poteri indicati all'art. 2381, comma 4, del Codice Civile;
2. l'approvazione dei documenti che ai sensi del precedente art. 14 l'Organo di Amministrazione deve o intende sottoporre all'Assemblea;
3. l'approvazione degli indirizzi della gestione e dei relativi piani operativi;
4. la nomina, su designazione del socio/i, di competenza della società negli organi sociali delle società controllate, collegate o partecipate;
5. l'istituzione di filiali, agenzie, succursali e uffici di rappresentanza.

Il Consiglio di amministrazione procede alla nomina del sostituto del Presidente.

L'Organo amministrativo può procedere, previa autorizzazione da parte dell'Assemblea e con i criteri dalla stessa indicati, alla nomina del Direttore Generale.

Qualora per disposizione di legge e/o per interpretazione giurisprudenziale - anche comunitaria - sia dovuto il c.d. controllo analogo, esso deve essere esercitato in modo effettivo da tutti gli enti soci. A tal fine, tra l'altro, in caso di pluralità di enti soci:

- sono previsti adeguati patti parasociali mediante cui, tra l'altro, conferire a ciascun ente socio il diritto di essere quanto meno consultato nella nomina degli amministratori e dei sindaci.

### **Articolo 18**

L'Organo Amministrativo procede alla predisposizione del bilancio annuale di cui al successivo art. 25, alla predisposizione del budget preventivo e delle situazioni trimestrali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea per la periodica verifica circa l'andamento della gestione aziendale. In caso di Consiglio di Amministrazione, lo stesso si riunisce altresì ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o necessario, oppure quando richiesto, anche a mezzo fax, dalla maggioranza degli amministratori in carica o da almeno due sindaci effettivi. In tali casi il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione per una riunione da tenersi entro i 15 (quindici) giorni successivi al ricevimento della richiesta.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione compete al Presidente, il quale vi provvede mediante posta elettronica certificata inviata almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire tramite posta elettronica certificata, inviata con 24 (ventiquattro) ore di anticipo.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma nella sede sociale. A fronte di motivate ragioni, il Presidente può convocarlo in via del tutto eccezionale anche in un luogo diverso, ma non al di fuori del territorio della Regione Puglia, prevedendo il rimborso agli Amministratori delle spese aggiuntive da essi sostenute per partecipare alla riunione.

L'ordine del giorno è redatto dal Presidente recependo le proposte di oggetti avanzate per iscritto da ognuno dei membri del Consiglio di Amministrazione.

In previsione della riunione, ogni componente del Consiglio di Amministrazione può far pervenire al Presidente in forma scritta osservazioni e proposte sui punti all'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto, residuando ancora un congruo lasso di tempo prima della riunione, a trasmettere agli altri amministratori e ai Sindaci effettivi il materiale ricevuto, corredandolo eventualmente di proprie deduzioni scritte.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente anche in mancanza di tali formalità, quando siano presenti tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi in carica. In tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può comunque opporsi alla discussione degli argomenti sui quali dichiarare di non essere sufficientemente informato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.6, comma 2 del D.Lgs. 175/2016, l'Organo Amministrativo di Bar.Sa predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informa l'Assemblea nella relazione sul governo societario che Bar.Sa predispone annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblica contestualmente al bilancio d'esercizio.

### **Articolo 19**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

I lavori del Consiglio di Amministrazione sono diretti e coordinati dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal sostituto.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione, di intervenire alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti l'adunanza consiliare si

considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione.

#### **Articolo 20**

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, ai sensi del precedente art. 14, nei limiti e con le modalità fissate dalla legge. I riconoscimenti economici agli Amministratori restano invariati per l'intera durata della carica, salvo che la stessa Assemblea non disponga diversamente.

#### **Articolo 21**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea, con votazione a parte e precedente rispetto a quella degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.

Compete al Presidente convocare il Consiglio di Amministrazione, dirigerne i lavori e controllare che il segretario rediga i verbali delle riunioni e delle deliberazioni nel più rigoroso rispetto delle regole formali e sostanziali.

Compete infine al Presidente proporre alla approvazione del Consiglio di Amministrazione il nominativo del segretario, scegliendolo anche tra persone estranee all'Organo amministrativo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituisce il sostituto.

Compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, la firma sociale, la rappresentanza negoziale e la rappresentanza processuale.

#### **Articolo 22**

In caso di organo amministrativo costituito dal Consiglio di Amministrazione, compete al Presidente:

1. predisporre tutti gli atti da sottoporre alla approvazione del Consiglio di Amministrazione;
2. dare attuazione a quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione sia con deliberazioni sia con altri atti di indirizzo, di programmazione e di gestione comunque denominati, assicurando che l'attuazione risponda pienamente allo spirito ed agli intendimenti che hanno guidato l'Organo medesimo nell'adottare tali atti.

Previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delegare parte dei propri poteri e delle proprie attribuzioni ad altri membri del Consiglio di Amministrazione.

Nell'ambito dei poteri a lui attribuiti, il Presidente può conferire procure speciali, ad altri membri del Consiglio di Amministrazione, a dipendenti o a terzi, previa apposita comunicazione al socio pubblico;

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i suoi poteri spettano al sostituto.

In caso di Amministratore unico, lo stesso può conferire procure speciali a dipendenti o a terzi previa apposita comunicazione al socio pubblico.

#### **Articolo 23**

Nel caso in cui la Società si doti di un Direttore Generale, allo stesso compete la gestione operativa. A tal fine il Direttore Generale è collocato in posizione di supremazia gerarchica nei confronti di tutti i dipendenti.

L'eventuale nomina del Direttore Generale, su indicazione dei criteri e delle modalità da parte dell'Assemblea, deve avvenire secondo principi di adeguata pubblicità e trasparenza della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento.

Il Direttore Generale opera sulla base degli indirizzi forniti dall'Organo di Amministrazione e risponde ad esso in merito alle azioni intraprese.

Il Direttore Generale partecipa di norma e senza diritto di voto alle riunioni dell'Organo di Amministrazione fatta eccezione per le riunioni nelle quali è posta all'ordine del giorno la discussione di argomenti rispetto ai quali sussiste conflitto di interessi tra la società ed il Direttore Generale.

Il Direttore Generale può essere destinatario di deleghe procure-speciali per singoli atti o per categorie di atti da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore unico.

## **TITOLO V**

### **Collegio Sindacale e revisore contabile**

#### **Articolo 24**

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea nelle forme di legge e nel rispetto delle norme sulla parità di accesso e il rispetto di equilibrio di genere, secondo la normativa vigente.

Con il medesimo atto l'Assemblea nomina, fra i tre sindaci effettivi, il Presidente.

I membri del Collegio Sindacale ed il revisore contabile devono possedere i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile e non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del Codice Civile.

I sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il Collegio Sindacale esercita le proprie funzioni in ottemperanza e con i poteri previsti dagli artt. 2403 e 2403 bis del Codice Civile e non esercita il controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 bis del Codice Civile.

La revisione legale dei conti viene affidata ad un revisore contabile che dura in carica il medesimo periodo del Collegio Sindacale. E' altresì prevista la nomina di un revisore contabile supplente.

Ai membri del Collegio Sindacale ed al revisore contabile spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed una retribuzione determinata in conformità all'art. 2402 del Codice Civile ed alla vigente normativa in materia.

Il Collegio Sindacale ed il revisore contabile collaborano con gli enti soci secondo le modalità previste dai Regolamenti sul controllo analogo.

## **TITOLO VI**

### **Esercizi sociali - bilancio – utili**

#### **Articolo 25**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo di Amministrazione predispone il bilancio, composto dalla situazione patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, e corredato da una relazione sullo stato della società e sull'andamento della gestione nel suo complesso e nei singoli settori in cui essa ha operato e da ogni altro documento previsto dalla legge.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio, convocata dall'Organo di Amministrazione, deve tenersi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo diverse disposizioni di legge.

Qualora l'Organo amministrativo ravvisi l'esistenza di particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della società, l'Assemblea può essere tenuta anche successivamente alla scadenza sopra indicata, ma non oltre 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Organo di Amministrazione cura inoltre gli adempimenti prescritti dall'art. 2429 del Codice Civile.

#### **Articolo 26**

Gli utili di esercizio, dedotta la quota da destinare a riserva legale e quella relativa ad altre riserve eventualmente disposte dall'Assemblea, sono ripartiti tra i soci in proporzione alle azioni possedute. I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno dell'Assemblea che ha stabilito la distribuzione si prescrivono a favore dei fondi di riserva della Società.

### **TITOLO VII Scioglimento e liquidazione**

#### **Articolo 27**

Addivenendosi, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, allo scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria provvederà a nominare uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

Con il medesimo atto di cui al comma precedente saranno stabilite le modalità della liquidazione, per la quale si potrà procedere anche tramite la cessione in blocco dell'azienda, di rami aziendali o di beni, nonché l'assegnazione di beni o diritti ai soci.

### **TITOLO VIII Clausola compromissoria - norme di richiamo**

#### **Articolo 28**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i soci (o loro aventi causa), o fra i soci e la società, o fra i diversi organi sociali, sia collegialmente sia in relazione a singoli componenti, sull'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto o comunque inerente i rapporti sociali, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede obbligatoriamente l'intervento del Pubblico Ministero, la procedura di mediazione o altre procedure previste dalla legge tempo per tempo vigente, sarà rimessa ad un Collegio arbitrale composto di tre membri, tutti nominati, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui circondario rientra la sede della società, che dovrà altresì provvedere ad indicare quale tra i tre membri così nominati dovrà svolgere la funzione di Presidente del Collegio arbitrale.

In ogni caso, il collegio arbitrale dovrà decidere con procedura arbitrale rituale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. La sede dell'arbitrato è fissata comunque all'interno del territorio ove si trova la sede sociale.

L'assunzione di testimonianze ai sensi dell'art.819 ter del Codice di procedura civile potrà avvenire unicamente presso la sede dell'arbitrato.

Si applicano in ogni caso le disposizioni imperative di cui al D.Lgs. n. 5/2003.

#### **Articolo 29**

Per la validità delle delibere di trasferimento della sede sociale al di fuori del territorio del Comune di Barletta, di modifica dell'oggetto sociale, di modifica della durata della società, di scioglimento, trasformazione, fusione o scissione della società, è necessario che nell'ambito della maggioranza assembleare maturata vi sia il voto favorevole del socio Comune di Barletta. In assenza di detto voto favorevole, le suddette delibere devono intendersi prive di effetto per la società e nei confronti dei terzi.

Per la validità delle delibere assembleari che sopprimono o modificano la superiore previsione statutaria è necessario che nell'ambito della maggioranza assembleare maturata vi sia il voto favorevole del socio Comune di Barletta. In assenza di detto voto favorevole, le suddette delibere devono intendersi prive di effetto per la società e nei confronti dei terzi.

**Articolo 30**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento, oltre che al Regolamento sul controllo analogo, alle norme di legge vigenti in materia.

A handwritten mark or signature, possibly a stylized letter 'e' or a similar symbol, located on the right side of the page.